

COMUNE DI MATERA
S.U.A.P. - Sportello Unico attività Produttive

MINUTA

Prot.

Matera li

ORDINANZA SINDACALE n.

Oggetto: Divieto, durante le ore serali e notturne, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e di consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione è consapevole che è suo compito precipuo salvaguardare la sicurezza urbana e l'incolumità di tutte quelle persone, turisti e cittadini, che frequentano, a fini di svago, gli ambiti della città di maggiore attrattiva, specie nelle ore serali e notturne;

Che a tale scopo, questa Amministrazione adotta da alcuni anni una ordinanza sindacale che sintetizza e raggruppa le norme nazionali in materia di prevenzione dell'abuso di alcol ed introduce norme di controllo e sanzionamento di atti di vandalismo, abbandono di rifiuti ed inquinamento acustico da questo derivanti;

Che tali ordinanze, come accade in altre realtà nazionali, scaturirono dall'osservazione del fatto che in alcune zone, soprattutto centrali della città, l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionano nelle piazze e nelle vie cittadine nelle ore notturne, è causa inevitabile di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati spesso dall'abbandono, dopo l'uso, in strade, porticati e piazze, di bottiglie, lattine e contenitori, spesso in frantumi;

Che è necessario, anche in questa stagione, prevenire possibili fenomeni di danneggiamento dell'arredo urbano (quali ad esempio: rottura di panchine, imbrattamento dei muri pubblici e privati con scritte e graffiti, ecc), schiamazzi o comunque azioni di disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone;

Rilevato che pervengono segnalazioni da parte di cittadini relativamente ai fenomeni descritti, a seguito delle quali sono chiamate ad intervenire le Forze di Polizia di Stato e dei Carabinieri;

Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, alla vendita per asporto di bevande alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati ed attività similari, aperti nelle ore serali e notturne;

Dato atto che le bevande vendute per asporto, sono consumate sul suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati dove capita, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

Richiamata la "Dichiarazione su giovani e alcol" di Stoccolma nella quale i partecipanti alla Conferenza Ministeriale europea dell'O.M.S. su giovani e alcol, chiesero agli Stati membri di difendere la causa della salute e del benessere dei giovani e di promuovere una serie di efficaci politiche algologiche dirette a:

- 1) rafforzare le misure rivolte a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla promozione dell'uso dell'alcol;
- 2) aumentare il livello di consapevolezza degli effetti dell'alcol;
- 3) adottare azioni di riduzione del danno;

Ritenuto necessario svolgere efficacemente una campagna di informazione sui rischi dell'abuso dell'alcol nonché una azione di prevenzione e dissuasione sia nei confronti dei consumatori, sia nei confronti dei titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali di vendita, evidenziando soprattutto come la normativa vigente *non consenta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16.*

Considerato che tutte le situazioni urbane di degrado ed incuria favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi ed aumentano la sensazione di insicurezza dei cittadini abitanti e turisti e quindi ragioni di pubblico interesse inducono ad adottare, anche per l'estate 2013, un provvedimento allo scopo di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini e hanno diritto a fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

Visto : - la Legge 21 novembre 1981, n.689;

- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con legge 24 luglio 2008, n.125, che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministro degli Interni del 05.08.2008 che fissa criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai Sindaci individuati ai sensi della L. 125/2008 (art. 2 lett. b) ed e) (nota 1),
- la legge 88/2009 (legge comunitaria 2008) come modificata dall'art. 34 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- la legge 29 luglio 2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
- l'art. 7 bis del T.U.EE.LL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni, dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
- Il vigente Statuto Comunale;

Fatto salvo quanto disposto dal Codice penale e dalle altre norme in materia:

ORDINA

A partire dal giorno **20 luglio 2014** e fino al giorno **30 settembre 2014**, in tutto il territorio cittadino:

1. dalle ore **23,00** fino alle ore **6** del giorno successivo è **vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche ed alcoliche di qualunque gradazione in qualsiasi contenitore di vetro**, da parte degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, laboratori artigianali ed *esercizi di somministrazione* di alimenti e bevande, circoli privati, attività di vendita mediante distributori automatici, discoteche e attività similari. E' altresì **vietata la consumazione¹**, su aree pubbliche o private di uso pubblico, delle bevande nei contenitori suddetti **ad eccezione della consumazione su superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza dei locali di somministrazione;**
2. dalle ore **24,00** alle ore **6,00** del giorno successivo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alcoliche per il **consumo o l'asporto fuori dal locale di somministrazione e dalle relative superfici attrezzate, pubbliche o private (nota 2).**
3. dalle ore **24,00** alle ore **6,00** del giorno successivo I titolari e i gestori **degli esercizi di vicinato**, di cui all'art. 7 del d. lvo 31/03/ 1998, n. 114, devono interrompere **la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche**, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
4. I titolari degli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da enti o da associazioni, **devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6,00;**

¹ (Il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscano la fruibilità e lo scadimento della qualità urbana o che turbano gravemente il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso agli spazi pubblici);

² (Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree esterne autorizzate o comunicate, in cui avviene la somministrazione, durante l'orario di apertura. Tale divieto non si applica per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre e mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate);

5. i titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande alcoliche, analcoliche ed alimentari derivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e/o pecuniarie previste da leggi, le violazioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo le fattispecie appresso specificate:

- la violazione relativa al **punto 1:** € 50,00 per il consumatore - trasgressore e per il commerciante trasgressore
(art. 7 bis del T.U.EE.LL)
- la violazione relativa al **punto 2:** da euro 2.000 a euro 12.000 (art.23 legge 88 del 2009)
(Se il fatto è commesso anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione da euro 5.000 a euro 30.000. Per tali violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate).
- la violazione relativa al **punto 3:** da € 5.000 a € 20.000 (art. 54, comma 2 bis, l. 120/2010)
- la violazione relativa al **punto 4:** da € 5.000 a € 20.000 (art. 54, comma 2, l. 120/2010)
- la violazione relativa al **punto 5:** € 500,00 (art. 7 bis del T.U.EE.LL)

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco.

Dispone altresì che :

- dell'esecuzione della presente ordinanza sia incaricato il Comando di Polizia Locale;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio per giorni quindici e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet del Comune di Matera;
- venga trasmessa alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, alla Polizia Provinciale ed a tutti i soggetti abilitati al controllo, per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
(Sen. Salvatore Adduce)



Il Dirigente Attività Produttive – SUAP
Ing. Giuseppe Montemurro



11/7/14